

Il Dipartimento delle Finanze del MEF illustra le novità fiscali per il 2018

22 Febbraio 2018

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze fa il punto sulle novità fiscali che sono entrate in vigore con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della manovra economico-finanziaria per l'anno 2018, legge n.205/2017 del 27 dicembre scorso.

Il dipartimento delle Finanze del MEF, ha pubblicato on line una **Rassegna di 64 schede di approfondimento** che sintetizzano le varie misure fiscali introdotte dalla legge di Bilancio 2018 fornendo, per ciascuna, un'accurata descrizione dell'obiettivo, dei destinatari, del periodo di decorrenza^[1].

A tal riguardo, in particolare, si segnala la **scheda n. 2** relativa alla **detrazione IRPEF/IRES per l'efficientamento energetico degli edifici** (cd. "Ecobonus ordinario") che si applica nella misura del 65% per le spese sostenute sino al 31 dicembre 2018.

In questa scheda viene fatto riferimento, tra l'altro, alla nuova disposizione^[2] che prevede la **possibilità di cumulo tra Sismabonus ed Ecobonus per interventi su parti comuni di edifici condominiali**, ricadenti nelle **zone sismiche 1, 2 e 3**, volti congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica.

Tale detrazione, si ricorda, è ripartita in 10 quote annuali di pari importo, su **un ammontare delle spese non superiore a euro 136.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari**, ed è riconosciuta nella misura unica:

- dell'**80%**, ove gli interventi determinino il **passaggio ad 1 classe di rischio sismico inferiore**,
- dell'**85%** ove gli interventi determinino il **passaggio a 2 classi di rischio sismico inferiori**.

A questo proposito, rispetto a quanto evidenziato nella scheda suddetta, va precisato che la **nuova modalità è alternativa alle detrazioni già previste ai medesimi fini**^[3] per interventi effettuati su parti comuni di edifici condominiali che realizzino:

- una riqualificazione energetica dell'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell'edificio (70%);
- una riqualificazione energetica finalizzata a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva^[4] (75%);
- la messa in sicurezza sismica tale da determinare il passaggio ad una, o due classi di rischio inferiore (75%, 85%).

Si segnala, inoltre, la **scheda n.3** relativa alla **"ristrutturazione edilizia"**.

Questa scheda fa riferimento contestualmente sia alla **detrazione IRPEF del 50%** delle **spese sostenute sino al 31 dicembre 2018 per interventi di recupero delle abitazioni** (limite massimo di **96.000 euro**), che alla **detrazione IRPEF/IRES del 50%**^[5] delle spese sostenute sino al 31 dicembre 2021 per interventi di **messa in sicurezza sismica** delle abitazioni, dei condomini e degli immobili a destinazione produttiva, situati nelle zone ad alta pericolosità sismica.

Con riguardo ai destinatari delle agevolazioni, va sottolineato che mentre la **detrazione per interventi di recupero è riconosciuta solo alle persone fisiche**, la **detrazione per interventi di messa in sicurezza sismica è riconosciuta**, sia alle persone fisiche che alle persone giuridiche.

Si segnala, inoltre, la **scheda n.57** sui "pagamenti delle pubbliche amministrazioni" che analizza la disposizione^[6] con cui viene **ridotta**, da **10.000 a 5.000 euro**, la **soglia** oltre la quale le **pubbliche amministrazioni** e le società a prevalente partecipazione pubblica, possono **sospendere i pagamenti**, nell'ipotesi in cui il beneficiario degli stessi risultati **inadempiente** rispetto all'**obbligo** di versamento derivante dalla notifica di una o più **cartelle esattoriali**, per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo (art. 48-bis del DPR 602/1973).

A tal riguardo, viene ricordato che Il vigente DM del MEF n. 40/2008, recante modalità di attuazione dell'art. 48-bis, dispone (art. 6) il rinvio ad un successivo decreto della disciplina attuativa nei confronti delle società a prevalente partecipazione pubblica.

Pertanto, le disposizioni contenute nell'art. 48-bis, come modificato dalla legge di bilancio per il 2018, continuano ad essere applicate dalle P. A. e dalle società a totale partecipazione pubblica.

[1] Cfr. ANCE "Legge di Bilancio 2018 - Focus fiscale" - [ID N. 31242 del 26 gennaio 2018](#).

[2] Cfr. il nuovo co. 2-quater.1 dell'art. 14, del DL 63/2013 introdotto dall'art.1, co.3, lett a), n.7) della legge n.205/2017.

[3] Rispettivamente dal co. 2-*quater* del citato art.14 del D.L. 63/2013 ("*Ecobonus condomini*") e dal co. 1-*quinqies* dell'art.16 del medesimo Decreto ("*Sismabonus condomini*").

[4] Tali da conseguire almeno la qualità media di cui al [decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015](#) recante "Adeguamento del decreto del Ministro dello sviluppo economico, 26 giugno 2009- Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici".

[5] Si ricorda che tale percentuale è destinata ad alzarsi al 70% e all'80% per quegli interventi che determinino il passaggio ad una o due classi di rischio inferiore. Nel caso, poi, che tali ultimi interventi vengano effettuati su parti comuni di edifici condominiali le percentuali suddette si alzano, rispettivamente, al 75% e all'85%.

[6] Cfr. l'art.1, co. 986-989 della legge n.205/2017.

31641-Rassegna di 64 schede di approfondimento.pdf [Apri](#)